



CITTA' DI CANICATTI'  
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  
UFFICIO GABINETTO

## ORDINANZA SINDACALE

N° 36 del 5 FEB. 2018

**OGGETTO: DIVIETO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA DI REFLUI  
NON CONFORMI AI LIMITI TABELLARI DI CUI AL D.LGS. 152/06 E  
L.R. 27/86.**

### IL SINDACO

VISTO la nota del 09/01/2018 prot. 1175 a firma degli Amministratori Giudiziari sub-delegati rispettivamente Arch. Antonino Lo Brutto c/o Ufficio Speciale per il monitoraggio delle azioni previste nelle OPRS n.5 e n.6/Fif/2016 e Dott. Raffaele Nicastro Maiorini c/o Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, avente per oggetto: "*Ingressi anomali impianto di depurazione di Canicatti, c.da Ponte Bonavia*";

VISTO il Decreto Legislativo 08/11/2006 n. 284 in vigore dal 25/11/2006 e le ss.mm.ii.;

VISTO la Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTO la Circolare ass.le prot. n.19906 del 04/04/2002 Direttive sull'applicazione del D.lgs. n.152/2006 nella regione Sicilia;

VISTO le Direttiva 91/271/CEE, che richiede ai Sindaci di emettere specifica Ordinanza che inviti gli utenti del servizio idrico integrato, se sprovvisti, a realizzare con urgenza l'allacciamento alla rete urbana di fognatura nera;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 con s.m.i e le norme di cui all'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia .;

VISTO il D.P.R. 13.03.2013 n.59;

#### **RICHIAMATO:**

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*":il quale all'art. 124 comma 1, prevede che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati e che gli stessi sono disciplinati, secondo criteri generali regolati dalla vigente normativa, e devono rispettare i valori limiti previsti dalla stessa: che ai sensi dell'art. 74 del predetto D.Lgs. vengono definite:

*"acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;*

*acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;*

*acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;*

*utilizzo agronomico: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;*

*trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto;*

*che l'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 (Criteri generali della disciplina degli scarichi), al comma 1, dispone che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".*

**CONSIDERATO** che lo smaltimento dei liquidi, da parte degli utenti, attraverso sistemi fognari e depurativi non corretti o diversi dall'allacciamento alla fognatura pubblica, può essere causa di danno ambientale ed in particolare di inquinamento della falda acquifera, e può determinare situazioni sanzionabili pecuniariamente ai sensi della normativa vigente.

**VISTO** in particolare l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., il quale attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanza contingibile ed urgente a tutela della pubblica salute,

**VISTA** la L.R. n. 27/86,

## ORDINA

A tutti i proprietari titolari di diritti reali dei fabbricati ubicati sul territorio comunale e/o titolari di scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo commerciali e/o assimilati, ed industriali, Distributori di carburanti, Bar, Pasticcerie, Ristoratori, Rosticcerie, Agriturismi con ristorante, Alberghi con ristorante, Pizzerie, Autolavaggi, Lavanderie ad acqua, Panificatori, Autofficine, Autocarrozzerie, Lavorazione marmi ect..) allacciati alla pubblica fognatura e non, di provvedere a propria cura e spese entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- 1a- alla verifica del buon funzionamento e del corretto allacciamento delle colonne di scarico private alle reti fognarie predisponendo ove occorre, pozzetto di ispezione, come previsto all'art. 53 e 43 del Regolamento Comunale per lo scarico delle acque reflue;
- 2b- alla realizzazione degli interventi di adeguamento degli scarichi eventualmente risultanti non a norma, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 152/2006;
- 3c - I titolari degli scarichi, ai fini delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 152/2006, è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, al personale incaricato di compiere i controlli.
- 4d - Il divieto di immettere nella pubblica fognatura reflui provenienti da insediamenti civili, produttivi e produttivi assimilabili agli scarichi civili, che non rispettano i limiti di cui alle tabelle della L.R. 27/86 e alle tabelle della parte terza del D.Lgs. 152/2006 con s.m.i..

## AVVERTE

che la presente ordinanza viene emessa in applicazione del D.Lgs. 152/2006, per motivi di igiene e sanità pubblica nonché per la tutela dell'ambiente;

Le violazioni alla presente ordinanza, nonché delle disposizioni di cui alla L.R. 27/86 e del D.Lgs. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, saranno punite con le sanzioni amministrative di cui al titolo V della parte terza del D.Lgs. 152/2006 con s.m.i., fatte salve le diffide e provvedimenti di cui all'articolo 130 (inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico) del medesimo D.Lgs. 152/2006.

ai sensi dell'articolo l'art. 129 del D.Lgs. 152/2006, dispone *che "L'autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti*

autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. i contravventori alle disposizioni precedenti che, ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs.152/2006:

- *Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000euro"*
- *Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.*
- *Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 29-quattordices, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. I trasgressori verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria competente per l'inottemperanza all'ordine dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.*

#### DISPONE

Al Corpo di Polizia Municipale, congiuntamente al personale dell' U.T.C. ed eventualmente ove occorra del personale dell'ASP e/o ARPA:

- di accertare ogni eventuale immissione non autorizzata in fognatura che determina gli inconvenienti di cui alle premesse; al riguardo si dispongono accertamenti specifici in tutte le attività produttive che potenzialmente possono causare l'esistenza e gli inconvenienti segnalati. In merito dovrà accertarsi la esistenza e la validità dell'autorizzazione allo scarico con l'individuazione del degrassatore, del disoleatore, verifica della tracciabilità dei fanghi prodotti e ritirati, verifica dell'esistenza del pozzetto di scarico sifonato per eventuali prelievi campionari ove necessario. Le spese delle eventuali analisi saranno addebitate al diretto titolare dell'attività, da versare direttamente all'Ente che effettua le analisi e/o alle casse della tesoreria Comunale;
- di dare avvertimento ai titolari degli scarichi riguardo lo scrupoloso rispetto dei limiti di cui alle tabelle della L.R. 27/86 e tabelle allegate al V del D.Lgs. 152/2006, per l'immissione in pubblica fognatura e le trasgressioni, fatte salve le eventuali sanzioni penali, verranno punite con l'applicazione delle specifiche sanzioni amministrative pecuniarie di cui al titolo V della parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- di dare espresso avvertimento ai titolari di scarichi di non immettere nella pubblica fognatura, per acque nere, acque meteoriche e/o tecnologiche provenienti da piazzali etc.;
- l'Ufficio S.U.A.P. entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza deve comunicare la presente ordinanza ai titolari di scarichi di attività produttive tramite le forme consentite dalle leggi vigenti;
- di divulgare la presente ordinanza, mediante volantini da affiggere la stessa nei locali ed esercizi pubblici;

- di divulgare la presente ordinanza tramite le emittenti locali private;
- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito web del Comune di Canicattì, alla sezione "in primo piano", nonché presso l'albo pretorio on-line per la durata di giorni novanta;

Si dispone inoltre che l'Ufficio Notifiche Comunale provveda alla notifica della presente Ordinanza, per gli adempimenti consequenziali:

- al Comandante della Polizia Municipale locale;
- al Responsabile dell' Ufficio SUAP locale;
- al Responsabile della P.O. n. 4 dell'U.T.C. locale;

Inoltre provveda all'invio della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza:

- alla Girgenti Acque S.p.A. Viale Mediterraneo s.n.c. girgentiacque@pec.girgentiacque.com
- all'Assemblea Idrica Territoriale . - atia9@pec.it-
- alla Procura della Repubblica c/o il tribunale di Agrigento.  
- prot.procura.agrigento@giustiziacert.it;
- all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti.- dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it;
- al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Palermo Piazza Principe di Camporeale n.64 90138 Palermo.  
- spa37125@pec.carabinieri.it - neopacdo@carabinieri.it;
- al Comando Stazione Carabinieri di Canicattì - tag20136@pec.carabinieri.it -
- all'ARPA Struttura Territoriale di Agrigento. - arpaagrigento@pec.arpa.sicilia.it;
- al Referente Igiene Pubblica ASP n.1 di Agrigento Distretto di Canicattì;
- alle emittenti locali private.

Il Corpo di Polizia Municipale locale resta incaricato alla vigilanza del rispetto della presente Ordinanza e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e i. e della L.R. 27/86.

Il Responsabile della P.O. n.4  
(Ing. *Mauro Gioacchino*)



IL SINDACO  
(Avv. Dott. *Ettore Di Ventura*)

